



[N. 457](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 457

Data: 18-07-2013

SETTORE : PIANIFICAZIONE,SVILUPPO TERR.,TRASPORTI,AMBIENTE

SERVIZIO : MOBILITA',TRASPORTI,RIFIUTI,AGENDA 21

**OGGETTO: SERVIZIO BIKE SHARING: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
"RIPOSIZIONAMENTO DELLE BICICLETTE TRA LE
CICLOSTAZIONI E DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE
STRAORDINARIA BICICLETTE" - RETTIFICA
DETERMINAZIONE 321 DEL 22.05.2013 A SEGUITO DI
RIESAME.**

Istruttore:

Responsabile del Procedimento: ROBERTA COLOMBO

Direttore: ANDREA POZZI

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 321 in data 22 maggio 2013, con la quale è stato disposto di affidare il servizio di riposizionamento tra le ciclostazioni e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle biciclette del bike sharing alla Cooperativa Sociale Di Mano In Mano Solidale Onlus, con sede in Ballabio (LC);

Visto il rilievo redatto in data 4 giugno 2013 dal Segretario Generale, quale Autorità preposta al controllo successivo di regolarità degli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, e ritenuto di condividerne e recepirne i contenuti con particolare riferimento:

- alla sussistenza del vizio di violazione di legge, nella parte motivazionale della determinazione stessa, nella parte in cui, in merito ai presupposti di diritto legittimanti l'affidamento, si richiama sia la normativa in materia di affidamenti diretti di appalti di servizi (D. lgs. 163/2006 e vigente regolamento comunale per l'affidamento in economia di beni, servizi e lavori), sia la Legge Regionale 381/1991, che consente la sottoscrizione di convenzioni con Cooperative sociali di tipo B;

Precisato che il richiamo alla normativa in materia di affidamenti diretti viene a configurare la violazione dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006, in materia di divieto di artificioso frazionamento delle procedure di appalto;

Ritenuto quindi di dover procedere, in autotutela, ad un annullamento parziale del provvedimento stesso, nella parte in cui viene posto a fondamento dell'affidamento del servizio il D. lgs. 163/2006 ed il vigente regolamento comunale per gli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori, e di dover confermare la parte restante del provvedimento, con particolare riferimento ai presupposti di diritto che consentono l'affidamento diretto a Cooperative sociali di tipo B;

Ricordato, infatti, che:

- è in corso di attuazione un servizio di bike sharing sovracomunale che prevede oltre alle attuali cinque postazioni comunali ulteriori sei postazioni che verranno posizionate in alcuni comuni limitrofi alla città di Lecco;
- il servizio di bike sharing sovracomunale, comprensivo delle attuali ciclostazioni del Comune di Lecco, verrà gestito da un unico ente che verrà individuato al termine dell'implementazione del servizio;
- in attesa dell'avvio del servizio sovracomunale è necessario individuare un soggetto idoneo a garantire la funzionalità degli scambi fra le ciclostazioni mediante il riequilibrio delle biciclette nonché idoneo ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle stesse;

L'art. 5 comma 1 della legge 381/1991, già richiamata nelle premesse della determinazione oggetto del presente riesame, consente l'affidamento diretto a Cooperative sociali di tipo B, come peraltro ribadito nel documento di consultazione redatto in materia dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle cui premesse viene espressamente detto che: *"... la considerazione di criteri ed esigenze di carattere sociale non è incompatibile con la disciplina del Codice dei contratti e le procedure di evidenza pubblica..."* e all'art. 1 "Ambito di applicazione soggettivo" viene detto che *"... la Legge 381/1991 ha introdotto alcune norme di favore, tra le quali si annovera anche la disposizione derogatoria relativa agli affidamenti di cui al primo comma dell'art. 5"* confermando quindi la possibilità di convenzioni con le cooperative di tipo B per la fornitura di beni e servizi

finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

Ricordato inoltre:

- che la Cooperativa Sociale Di Mano In Mano Solidale Onlus è iscritta nella sezione B all'Albo regionale delle Cooperative sociali al foglio 237, n. 474, ed ha già manifestato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio dal 22.05.2013 al 31.12.2013;
- che tale cooperativa risulta essere operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di idoneità in quanto risulta iscritta nella sezione B all'albo regionale delle cooperative sociali al foglio 237, n. 474 e non incorre in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- che è stata acquisita la dichiarazione in merito all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

Considerato che al fine di regolamentare il servizio sono stati predisposti i seguenti atti:

- lo schema di convenzione con la cooperativa sociale di tipo B per la fornitura di servizi finalizzati alla creazione di opportunità lavorative per persone svantaggiate ai sensi della legge 8.11.1991 n. 381 e della l.r. 18.11.2003 n. 21 allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (allegato B), alla quale tuttavia occorre apportare alcune modificazioni, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 4 della stessa relativo agli inserimenti lavorativi, ed all'art. 9 in tema di cauzione;
- il foglio patti e condizioni disciplinante i "servizi di riposizionamento delle biciclette tra le ciclostazioni e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle biciclette" (allegato C), restando inteso che l'impegno di spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria non sono ricompresi in questo atto e che saranno previamente autorizzati dal Responsabile del procedimento dopo l'approvazione del relativo preventivo impegnando la somma necessaria con successivo atto, al quale occorre tuttavia apportare alcune modificazioni, con particolare riferimento alla cauzione definitiva (art. 18);

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione e il foglio patti e condizioni nonché di confermare l'affidamento ai sensi della Legge 8.11.1991 n. 381 e della l.r. 18.11.2003 n. 21 alla Cooperativa di tipo B: Cooperativa Sociale DI MANO IN MANO SOLIDALE Onlus – con sede in Ballabio (LC), Via Ponte dei re n. 6 - C.F. / P.I. 02769390135, per i "servizi di riposizionamento delle biciclette tra le ciclostazioni e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle biciclette" a decorrere dalla data del 22.05.2013 e sino al 31 dicembre 2013, per un importo complessivo di € **20'771,67** iva inclusa, già impegnato al capitolo **4834** del bilancio di previsione 2013 denominato "Bike Sharing – spese di gestione";

Rilevato che l'importo predetto è inferiore alla soglia comunitaria prevista per gli affidamenti diretti senza gara;

Dato atto che il codice CIG della presente procedura è: Z020A1987A;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso.

Visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che stabilisce che: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Richiamato il D.L. 35/2013 convertito in legge con l. n. 64 del 6.6.2013 che ha posticipato il predetto termine al 30 settembre 2013.

Rilevato che trattasi di spesa non suscettibile in pagamento in dodicesimi.

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

Vista la Legge 8.11/1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e la Legge regionale 18.11.2003 n. 21 "Norme per la cooperazione in Lombardia";

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di annullare parzialmente, per le motivazioni esposte in premessa, la determinazione dirigenziale n° 321 in data 22 maggio 2013, nella parte in cui, motivando in diritto, richiama la normativa in materia di affidamenti diretti di appalti di servizi;
2. di confermare le restanti parti della determinazione oggetto del presente riesame, con particolare riferimento all'affidamento del servizio alla Cooperativa sociale DI MANO IN MANO SOLIDALE Onlus – con sede in Ballabio (LC), Via Ponte dei Re n. 6, dando atto che lo stesso avviene ai sensi della Legge n. 381 dell'8.11.1991 e della l.r. n. 21 del 18.11.2003;
3. di dare atto che l'affidamento decorre dalla data del 22.05.2013 e sino al 31 dicembre 2013;
4. di riapprovare lo schema di convenzione con la cooperativa stessa, qui allegato, a cui sono state apportate modificazioni all'art. 6 ed all'art. 9;
5. di riapprovare il foglio patti e condizioni, qui allegato, a cui è stata apportata la modificazione all'art. 18;
6. di dare atto che la somma presunta € **20'771,67** iva inclusa è stata imputata, con il provvedimento oggetto del presente riesame, al capitolo **4834** del bilancio di previsione 2013 denominato "Bike Sharing – spese di gestione";
7. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 163 comma 3, D. Lgs. 267/2000 si tratta di spese necessarie per il mantenimento del parco biciclette e del funzionamento in sicurezza del servizio

bike sharing non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi poiché trattasi di una prestazione che deve essere assicurata in modo continuativo e che l'impegno è assunto nei limiti dei corrispondenti importi impegnati dell'ultimo bilancio approvato.

8. di dare atto che il codice CIG della procedura è: Z020A1987A;

9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in ottemperanza al disposto del D. lgs. 33/2013.

La presente determinazione comportante impegno di spesa sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Regolamento di organizzazione.

Il Direttore del Servizio

Roberta Colombo

Il Direttore del Settore

Arch. Andrea Pozzi

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 457 del 18-07-2013 .

Lecco li, 18-07-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE
NADIA CRIPPA**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA